

Deliberazione della Giunta Regionale 5 aprile 2019, n. 21-8703

Disposizioni sull'istituzione, nell'ambito della legge regionale 1/2004, dei Tavoli Territoriali Carcere, quali sede di partecipazione e coordinamento tra le realta' che operano nel settore dell'inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a restrizione della liberta' personale.

A relazione degli Assessori Pentenero, Ferrari:

Premesso che:

- per effetto dell'art. 117 Costituzione, del D.lgs.112/98 e della L. 328/00, le Regioni e le Amministrazioni locali hanno un ruolo fondamentale in materia di programmazione, coordinamento ed attuazione delle politiche sociali, formative e del lavoro, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena parità delle persone nella vita sociale culturale ed economica, quindi, anche delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale;
- la Regione Piemonte ha previsto nei propri programmi, anche con specifiche previsioni di spesa inserite nei bilanci annuali, linee d'intervento atte a sviluppare percorsi d'integrazione e migliorare il reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro, nonché a promuovere la realizzazione e lo sviluppo di iniziative e di reti interistituzionali, per favorire l'inclusione sociale;
- per coordinare le istituzioni che, a vario titolo intervengono su queste tematiche, nel 1995 gli Assessorati regionali alle Politiche Sociali e alla Formazione Professionale-Lavoro e il Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria sollecitarono la creazione di gruppi territoriali operanti nel settore della devianza, della criminalità e del reinserimento sociale e lavorativo di detenuti ed ex detenuti;
- conseguentemente vennero spontaneamente costituiti i GOL, Gruppi Operativi Locali, composti da operatori dell'Amministrazione Penitenziaria, degli Enti Locali, dei servizi sociali e sanitari, del mondo del lavoro e del volontariato;
- con la D.G.R. n. 45-25956, del 16.11.1998 venivano individuati gli obiettivi regionali in materia di interventi penitenziari e post penitenziari e si identificavano i Gruppi Operativi Locali quali riferimenti per il coordinamento dei progetti sulla popolazione detenuta;
- con la D.G.R. n. 52-11390, del 23/12/2003 venivano approvate le Linee Guida per il funzionamento dei GOL, definendone le finalità, la composizione, il coordinamento, il ruolo e le funzioni;
- la L.R. 1/2004 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento" al capo V "Politiche per altri soggetti deboli" prevede, all'art. 51, l'attività di promozione regionale per persone detenute ed ex detenute;
- con la D.G.R. n. 42-12473, del 2/11/2009 si prendeva atto dei Gruppi Operativi Locali presenti sul territorio regionale, composti dai rappresentanti delle Direzioni Penitenziarie, dalle Province e dai Comuni sede di carcere, dagli Enti Gestori delle funzioni Socio Assistenziali, dai Centri per l'Impiego e dalla Conferenza Volontariato Giustizia, a cui potevano affiancarsi rappresentanti di enti, associazioni e servizi sociali, sanitari, della formazione e del lavoro, scolastici, culturali e sportivi e del Privato sociale.

Richiamate:

la modifica dell'assetto istituzionale attuata con Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), recepita con Legge regionale n. 23 del 29 ottobre 2015: "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56";

la L.R. n. 28 del 2/12/2009 "Istituzione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale";

la legge 21 febbraio 2014, n. 10 di conversione del decreto-Legge 23 dicembre 2013, n. 146 “Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria”.

Preso atto:

dell’Accordo sottoscritto tra il Presidente della Casse delle Ammende e il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 26 luglio 2018 n. 18/88/CR08/C8-C9, per la promozione di una programmazione condivisa relativa ad interventi di inclusione sociale a favore delle persone in esecuzione penale;

delle sollecitazioni pervenute dal Garante regionale e dal coordinamento dei Garanti comunali delle persone sottoposte a restrizione della libertà personale, alla Direzione Coesione Sociale della Regione Piemonte, al fine di individuare modalità di coordinamento tra tutte le realtà che operano nel settore dell’inclusione socio lavorativa delle persone detenute.

Richiamato che da tali sollecitazioni ne è derivato il “Protocollo d’Intesa tra la Regione Piemonte, il Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, e l’Ufficio del Garante per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Piemonte per la promozione di misure di sostegno all’inclusione socio-lavorativa a favore delle persone in esecuzione penale”, il cui schema è stato approvato con D.G.R. n. 39-7971, del 30/11/2018, nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione del Programma Operativo del Piemonte FSE 2014 – 2020”.

Richiamato, altresì, che obiettivo primario delle politiche regionali relative al settore penitenziario rimane la promozione dell’integrazione tra enti, istituzioni e servizi impegnati in tale ambito e che, in considerazione della finalità rieducativa della pena, sancita dall’art. 27 della Costituzione, nonché della necessità di favorire il reinserimento sociale della popolazione detenuta, le istituzioni ai vari livelli, in modo integrato, sono chiamate ad adottare azioni e comportamenti adeguati e mirati al superamento delle difficoltà che ostacolano l’esercizio dei diritti e l’inclusione sociale delle persone in esecuzione penale.

Ritenuto opportuno garantire il coordinamento sui territori di tutte le misure a sostegno delle persone in esecuzione penale prevedendo di istituire Tavoli Territoriali Carcere che, attingendo all’esperienza dei Gruppi Operativi Locali, agiscano quale strumento di partecipazione e coordinamento tra tutte le realtà che operano nel settore dell’inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a restrizione della libertà personale, promuovendo l’incontro, lo scambio di informazioni e il confronto con le politiche regionali e territoriali, nonché favorendo la messa a sistema, nei diversi territori delle risorse finanziarie rese disponibili dai diversi programmi locali, regionali e nazionali.

Ritenuto, pertanto, di demandare alla Direzione Coesione Sociale di sviluppare le azioni finalizzate alla costituzione dei suddetti Tavoli Territoriali, anche attraverso la condivisione di un Protocollo d’Intesa con l’Ufficio del Garante Regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Piemonte e con i Comuni piemontesi sede degli Istituti Penitenziari, con cui disciplinare i compiti e le modalità di funzionamento dei medesimi Tavoli.

Vista la Legge 328/2000;

vista la Legge 56/2014;

vista la Legge regionale 1/2004;

vista la Legge regionale 28/2009;

vista la Legge regionale 23/2015;

vista la D.G.R. n. 45-25956 del 16/11/1998;

vista la D.G.R. n. 52-11390 del 23/12/2003;

vista la D.G.R. n. 42-12473 del 2/11/2009;

vista la D.G.R. n. 39-7971 del 30/11/2018.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nella forma di legge

delibera

-di istituire, nell'ambito della legge regionale 1/2004, i Tavoli Territoriali Carcere, quali sede di partecipazione e coordinamento tra tutte le realtà che operano nel settore dell'inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a restrizione della libertà personale, promuovendo l'incontro, lo scambio di informazioni e il confronto con le politiche regionali e territoriali, nonché favorendo la messa a sistema, nei diversi territori delle risorse finanziarie rese disponibili dai diversi programmi locali, regionali e nazionali;

-di demandare alla Direzione Coesione Sociale di sviluppare le azioni finalizzate alla costituzione dei suddetti Tavoli Territoriali, anche attraverso la condivisione di un Protocollo d'Intesa con l'Ufficio del Garante Regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Piemonte e con i Comuni piemontesi sede degli Istituti Penitenziari, con cui disciplinare i compiti e le modalità di funzionamento dei suddetti tavoli;

-di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)